

Processo Civile Telematico in Appello post-riforma Cartabia in Appello e specifiche tecniche. Criticità

Sebastiano Napolitano¹

Intervento in occasione dell'Evento “*Giustizia 4.0: Diritti, Algoritmi e Nuovi Equilibri.*”
Gruppi di discussione 4.10.2025

1. Il PCT oggi e domani: criticità, prospettive, innovazione

Abstract: Il PCT in Appello: L'intervento illustra le principali novità e criticità del Processo Civile Telematico in appello dopo la riforma Cartabia e le nuove specifiche tecniche (2024). Focus su: adempimenti per il deposito degli atti, gestione del fascicolo di parte, regole sulle PEC, soluzioni pratiche per una gestione efficace e conforme.

Abstract: The PCT on appeal: The speech illustrates the main innovations and critical issues of the Telematic Civil Trial on appeal after the Cartabia reform and the new technical specifications (2024). Focus on: requirements for the filing of documents, management of the party file, rules on PECs, practical solutions for effective and compliant management.

INDICE: 1. Introduzione e quadro normativo aggiornato. 2. Nuove specifiche tecniche 2024: novità e innovazioni. 2.1 Accettazione automatica degli atti. 2.2 Ampliamento dei formati ammessi. 2.3 Innalzamento della dimensione massima della busta telematica. 2.4 Nuove modalità di attestazione di conformità. 3. Tabella riepilogativa nuove specifiche tecniche PCT. 4. Deposito telematico in appello: formazione fascicolo, flussi, PEC e implicazioni pratiche. 4.1 Il deposito telematico degli atti e le “quattro PEC”. 4.1.1 Ricevuta di Accettazione (RA). 4.1.2 Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC). 4.1.3 Esito dei controlli automatici. 4.1.4 Ricevuta di Accettazione del deposito. 5. Tempestività del deposito. 6. Regolarità del deposito. 6.1 Implicazioni sulla tempestività in Appello. 6.1.1 Malfunzionamento tecnico e procedibilità dell'impugnazione. 6.1.2 Deposito che generi unicamente le prime due PEC: conseguenze. 6.2 Il profilo della tempestività dell'impugnazione alla seconda PEC (RAC) potrà essere travolto dalla irritualità del deposito. Casi, condizioni e possibili rimedi. 6.2.1 Errore non imputabile. 6.3 Accettazione automatica. Necessità di attendere quarta PEC. Vantaggi. 7. Gestione dei fascicoli in Appello. 8. Criticità emerse nell'applicazione del PCT in Appello. 8.1 Rimessione in termini per malfunzionamenti non imputabili. 8.2 Fascicoli non coerenti e lacune documentali. 8.2.1 Sub procedimenti. 9. Criticità e ruolo della cancelleria nell'era dell'automazione. 10. Deposito automatico nel registro delle sentenze pubblicate e pubblicazione delle sentenze. 10.1 Sistema precedente. 10.2 Sistema attuale. 10.2.1 Emersione di criticità nella pubblicazione automatica delle sentenze e soluzione operativa. 11. Comunicazione della sentenza. 11.1 Criticità e soluzioni. 12. Conclusioni. 13. Quadro di SINTESI

¹ Consigliere della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro. Segretario Generale della Corte di Appello di Napoli

1.Introduzione e quadro normativo aggiornato

Il **Processo Civile Telematico (PCT)** ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale anche nel **giudizio di appello**, specie a seguito della **riforma Cartabia** e dei successivi interventi tecnici del 2024.

La riforma ha sancito l'obbligatorietà generalizzata del deposito telematico: il nuovo art. 196-*quater disp. att. c.p.c.*, introdotto dal d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia che sostituisce l'art. 16bis del DL.179/2012), dispone che **tutti gli atti processuali e documenti – ivi inclusa l'iscrizione a ruolo – devono essere depositati ESCLUSIVAMENTE in via telematica** innanzi ai Tribunali, Corti d'appello e Cassazione.

Di conseguenza, *dal 28 febbraio 2023* (data di entrata in vigore della riforma), la base normativa del PCT è interamente contenuta nel codice di procedura civile e nel regolamento tecnico.

Per completezza, va ricordato che la riforma ha esteso l'obbligo di deposito telematico a *tutti* gli atti delle parti e **anche ai provvedimenti del giudice**. Si tratta di un passo ulteriore verso la piena digitalizzazione del processo civile in ogni grado di giudizio.

2. Nuove specifiche tecniche 2024: novità e innovazioni

Il **7 agosto 2024** la DGSIA ha adottato e pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici il provvedimento contenente le **nuove specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011**, entrato in vigore il **30 settembre 2024**.

Tali specifiche **sostituiscono integralmente quelle del 2014**, apportando importanti innovazioni infrastrutturali e procedurali al PCT civile (in parallelo a quelle per il penale PPT).

Le principali **novità introdotte nel 2024** sono le seguenti

2.1 Accettazione automatica degli atti: per determinate tipologie di atti (in genere atti "terminali" o di mera trattazione, es. *comparse conclusionali, memorie 171-ter c.p.c., note scritte, atti del rito semplificato*, ecc.), il sistema informatico **ACCETTA AUTOMATICAMENTE IL DEPOSITO** senza intervento del cancelliere.

Questo significa che la cosiddetta *quarta PEC* (esito dell'accettazione) continuerà ad arrivare, ma **conterrà l'indicazione se l'accettazione è avvenuta in modalità automatica o manuale**.

Nei casi **non compresi** nell'accettazione automatica (es. **atti introduttivi**, oppure se emergono anomalie), l'accettazione rimane a cura della cancelleria come in passato.

Lo scopo è **snellire il lavoro delle cancellerie** su adempimenti standardizzati e velocizzare la messa a disposizione degli atti depositati.

In concreto, la **cancelleria interviene solo nei casi residuali di errore bloccante o irregolarità**, come chiarito dalla circolare ministeriale del 6/9/2024.

2.2 Ampliamento dei formati ammessi: accanto al formato PDF (preferibilmente PDF/A) – che resta obbligatorio per l’atto principale – ora sono consentiti nuovi formati di file per gli allegati, in particolare **file multimediali audio/video (mp3, mp4, MPEG) e DICOM** (formato di imaging medico). Inoltre è stato **autorizzato l’uso di file compressi (.zip)** per l’invio di più documenti in un unico allegato.

Questa apertura aumenta le potenzialità probatorie (si pensi a perizie video, tracce audio, radiografie digitali) e riduce la necessità di convertire tutto in PDF, fermo restando l’onere di **mantenere dimensioni e formati nei limiti tecnici**.

2.3 Innalzamento della dimensione massima della busta telematica: la dimensione massima del pacchetto di deposito (*busta*) è stata **raddoppiata da 30 MB a 60 MB**.

Ciò consente di inserire un maggior numero di allegati (p.es. documenti voluminosi o file multimediali) in un unico invio, **riducendo la necessità di depositi multipli o “complementari”**.

È comunque raccomandato di prestare attenzione ai **limiti dei provider PEC** (molte caselle PEC hanno capienza massima per messaggio intorno ai 30 MB) e alle *regole sul deposito di atti multipli* (es. separare in più buste atti distinti se superano i limiti).

2.4 Nuove modalità di attestazione di conformità: le specifiche 2024 hanno ufficialmente previsto la possibilità di effettuare l’**attestazione di conformità** di copie informatiche **in un documento informatico separato** (anziché necessariamente sull’atto stesso o su supporto cartaceo).

Questa modalità, ammessa ora a livello regolamentare, offre **maggiore flessibilità operativa**: ad esempio, in un giudizio di appello, l’avvocato può depositare la copia informatica di un atto di primo grado insieme a un *documento separato* contenente l’attestazione di conformità a quella copia.

Ciò semplifica la **ricostruzione del fascicolo di parte** in secondo grado, evitando di appesantire il file dell’atto principale con lunghe asseverazioni e permettendo di indicizzare meglio i documenti allegati.

Le innovazioni sopra descritte sono state accompagnate da adeguamenti ai registri di cancelleria (*Consolle del Magistrato, SICID/SIECIC*, ecc.) e da istruzioni operative agli uffici. In particolare, la **Circolare DGSIA 19 settembre 2024** ha illustrato il funzionamento dell'accettazione automatica, precisando gli **uffici e registri coinvolti** e l'**elenco degli atti inizialmente abilitati** a tale modalità.

Analoghi interventi (patch) hanno abilitato il supporto ai nuovi formati, pur segnalando che alcune funzionalità sarebbero state effettivamente operative solo dal 30/9/2024, data di efficacia del provvedimento.

3. Tabella riepilogativa delle differenze principali tra il “prima” e il “dopo” l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche PCT:

Novità tecniche PCT 2024 – Confronto prima/dopo

Aspetto	Prima (Specifiche 2014)	Dopo (dal 30/09/2024)
Dimensione massima busta	30 MBP	60 MB (dimezza i depositi multipli)
Formati degli allegati	Solo PDF/PDF-A (alcuni allegati in formati limitati)	Formati ampliati: consentiti audio, video, immagini DICOM, file compressi
Esito del deposito (4^a PEC)	Accettazione manuale di regola (cancelliere)	Accettazione automatica per atti tipizzati; la 4^a PEC indica se esito automatico o manuale
Attestazioni di conformità	Di solito apposte sull'atto stesso o su copia cartacea	Ammessa attestazione su documento informatico separato (più flessibile)
Regola di tempestività	RAC perfeziona il deposito (ex art. 16-bis D.L. 179/12)	<i>Invariata:</i> la RAC resta il riferimento per la tempestività (anche nel nuovo quadro normativo)

4. Deposito telematico in appello: formazione fascicolo, flussi, PEC e implicazioni pratiche

L'uso del PCT nel **grado di appello** presenta alcune peculiarità operative.

In primo luogo, quando si iscrive a ruolo un appello, la **corte d'appello riceve dal primo grado soltanto il "fascicolo d'ufficio"**, cioè gli atti del giudice e i verbali ufficiali.

Non transitano invece automaticamente gli atti di parte depositati in primo grado (domande, comparse, documenti prodotti dalle parti).

Di conseguenza, è prassi necessaria che l'appellante **ricostruisca il fascicolo di parte in appello** allegando nuovamente: l'atto impugnato (sentenza di primo grado), l'atto di appello notificato con relativa relata e prova dell'avvenuta notifica (PEC con ricevute o relazione UNEP), la **nota di iscrizione a ruolo** (che anch'essa ora è un atto telematico), la **procura alle liti** per l'appello, ed **eventuali altri documenti di causa ritenuti rilevanti**.

Tutti questi documenti vanno preferibilmente depositati insieme all'atto introduttivo d'appello, corredati delle necessarie **attestazioni di conformità** se trattasi di copie informatiche (es. copia della sentenza di primo grado cartacea).

Le nuove specifiche – come detto – agevolano tale operazione permettendo di **apporre le attestazioni in file separati**, mantenendo il fascicolo più ordinato.

4.1 Il deposito telematico degli atti e le "quattro PEC".

Dal punto di vista procedurale, il **deposito telematico** di un atto segue in appello lo **stesso flusso del primo grado**, articolato in quattro comunicazioni PEC successive:

4.1.1 Ricevuta di Accettazione (RA)

– È la prima PEC, generata dal **gestore PEC del mittente** (es. l'avvocato depositante) che attesta di aver preso in carico il messaggio e lo inoltra al gestore del Ministero. È in sostanza la **conferma di invio** da parte del sistema di posta del depositante.

4.1.2 Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC)

– È la **seconda PEC**, generata dal **gestore PEC del Ministero della Giustizia** quando il messaggio arriva a destinazione (PST). **Segna il momento perfezionativo del deposito: se la RAC viene generata entro le ore 23:59 della giornata di scadenza**, il deposito è considerato tempestivo.

Questo vale anche in appello: ad esempio, un atto di appello inviato l'ultimo giorno utile si considera depositato in termini se la ricevuta di avvenuta consegna è delle **23:59** di quel

giorno, anche se **L'ACCETTAZIONE DI CANCELLERIA** (cd. quarta PEC) avviene il giorno seguente.

4.1.3 Esito dei controlli automatici

– È la **terza comunicazione PEC**, inviata dal sistema dopo aver effettuato una serie di **verifiche automatiche sulla busta**. Tali controlli riguardano ad esempio la presenza di virus informatici, la validità della firma digitale, la conformità dei formati e dimensioni dei file, e alcune regole formali (es: correttezza del codice fiscale inserito, esistenza del registro di destinazione, ecc.). Se tutti i controlli sono superati, questa PEC può assumere valore di semplice notifica di esito positivo;

IN CASO CONTRARIO, viene emessa una PEC di “esito con errore” o di **scarto** che indica che il deposito **non può essere accettato automaticamente** e necessita intervento manuale (o va ripetuto).

4.1.4 Ricevuta di Accettazione del deposito

– È la **quarta PEC**, che equivale alla **ricevuta finale**: attesta che l'atto è stato accettato nel registro dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Fino alle specifiche del 2024, questa accettazione era sempre effettuata manualmente dal cancelliere, mentre oggi PUÒ AVVENIRE AUTOMATICAMENTE PER ALCUNI ATTI.

IN OGNI CASO, la quarta PEC conferma l'avvenuto inserimento dell'atto nel fascicolo informatico e **specifica se l'accettazione è avvenuta con MODALITÀ AUTOMATICA O MANUALE.**

Se ci sono problemi insanabili (es. errore fatale), al posto della quarta PEC verrà inviata una **PEC di rifiuto**.

5. Tempestività del deposito

Il **principio di tempestività** del deposito **resta ancorato alla seconda PEC (RAC).**

L'**esito finale (quarta PEC) non incide** sul rispetto del **termine processuale**, bensì **CERTIFICA SOLO L'INSERIMENTO FORMALE NEL FASCICOLO.**

Dunque, anche in appello, **un deposito è tempestivo o tardivo guardando all'orario della RAC**, indipendentemente da quando il cancelliere (o il sistema) lo accetterà in seguito.

Questo orientamento è confermato dalla giurisprudenza: ad esempio Cass. civ. n. 31592/2023 ha ribadito che la tardiva emissione dell'esito finale non pregiudica un deposito in realtà perfezionato in tempo con la RAC.

6. Regolarità del deposito

Va però precisato con Cass. civ. sez. lav. n. 1348/2024 che:

è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute PEC, tra gli ASPETTI che concernono LA TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO e gli aspetti che invece riguardano LA **DEFINITIVA REGOLARITÀ DELLO STESSO**;

è vero che la generazione della «ricevuta di avvenuta consegna» (“RAC” – c.d. “seconda PEC”) **costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo** (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796);

tuttavia, l'efficacia della RAC (seconda PEC) costituisce un **EFFETTO ANTICIPATO MERAMENTE PROVVISORIO**, in quanto risulta comunque **subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC**, e cioè quella «esito controlli automatici deposito» (c.d. “terza PEC”) e quella di «accettazione deposito» (cd. “quarta PEC”) e ciò *“in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”* con la conseguenza che *“in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo”* (così Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023, richiamata in Cass. civ. sez. lav. n. 1348/2024, cit.).

6.1 Implicazioni sulla tempestività in appello

Vale segnalare, a questo punto, le **implicazioni sulla tempestività in appello** legate a notifiche e iscrizioni a ruolo: una volta notificata la sentenza di primo grado via PEC, l'appellante ha termini stringenti per depositare l'appello.

Si è detto al §.2.1. che gli atti introduttivi **non sono ricompresi** nell'accettazione automatica.

Si pensi, dunque, per fare un esempio, al deposito telematico dell'atto di Appello nel rito lavoro, riscontrato dalla RAC entro il termine per la proposizione del gravame.

Generata tempestivamente la RAC (seconda PEC), la parte può maturare un affidamento circa la regolarità del deposito gravame medesimo, a condizione che le successive PEC – indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine – diano esito positivo.

6.1.1 Malfunzionamento tecnico e procedibilità dell'impugnazione

È evidente che in tali situazioni, *qualunque malfunzionamento tecnico nel deposito telematico può incidere sulla procedibilità dell'impugnazione.*

La tempestività del deposito (RAC entro le 23:59) assume, dunque, rilievo decisivo, ma in caso di problemi tecnici che impediscano l'accettazione immediata, **l'appellante dovrà comunque assicurarsi di ottenere una PEC di accettazione entro il termine, anche con tentativi ripetuti.**

6.1.2 Deposito che generi unicamente le prime due PEC: conseguenze

In caso di **deposito che generi unicamente le prime due PEC**, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è **solo con le due PEC successive che potrà, invece, ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale.**

Tuttavia, in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - **la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito**, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà **l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile** (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC):

- **per rimediare a tale mancato perfezionamento**, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021);
- oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini.

6.2 Il profilo della tempestività dell'impugnazione alla seconda PEC (RAC) potrà essere travolto dalla irritualità del deposito. Casi, condizioni e possibili rimedi.

Riprendendo l'esempio del deposito telematico di un atto di appello, riscontrato dalla RAC entro il termine per la proposizione del gravame, nell'ipotesi in cui, il depositante riceva la **c.d. "quarta PEC"** con messaggio di ***fatal error***, il profilo della tempestività del gravame risulta travolto dalla irritualità del suo deposito, atteso che può considerarsi tempestivo il gravame che sia rituale e non invece un appello che, **seppur per disfunzioni tecniche**, risulti sottratto all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte appellata.

Ricevuta, in ipotesi, la **PEC con segnalazione di errore fatale**, l'appellante ha, dunque, due possibilità:

- o reiterare la procedura di deposito telematico - che, ove effettuata con esito positivo, si pone in continuità con la prima procedura di deposito e potrà quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo

- deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della RAC del primo deposito (sempre Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021)
- oppure presentare istanza di rimessione in termini.

6.2.1 Errore non imputabile

Va evidenziato che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un **"errore fatale"** può esprimere soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, che può non imputarsi necessariamente a colpa del mittente, ma che comunque impedisce al cancelliere l'accettazione del deposito; ferma, in questi casi, la possibilità di consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini Cass. Sez. 6 - I, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023).

La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di **esito negativo** del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula, dunque, la **necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini** ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29357 del 10/10/2022).

In sintesi l'errore che ha determinato la mancata accettazione dell'atto dev'essere incolpevole e l'agente deve attivarsi ***"in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo"*** (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020); potendo, anche, non rilevare che l'agente abbia ricevuto la c.d. "terza PEC", contenente la segnalazione di anomalia del deposito, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, la terza PEC potrebbe non contenere la descrizione di una problematica di errore "irrimediabile", e, dall'altro lato, potendo l'agente nutrire *"un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta PEC"* (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30514 del 18/10/2022).

6.3 Accettazione automatica. Necessità di attendere quarta PEC. Vantaggi

Sul piano pratico, l'**introduzione dell'accettazione automatica** per molte categorie di atti **riduce i tempi di lavorazione**:

l'avvocato potrà ricevere la quarta PEC anche pochi minuti dopo la RAC (se l'atto rientra tra quelli accettati dal sistema senza intervento umano).

Gli **stati del fascicolo informatico** rifletteranno la modalità di accettazione (comparirà dicitura tipo *"accettato automaticamente"* nei registri).

Tuttavia, per l'utente finale (avvocato o magistrato) **non cambia la necessità di attendere la quarta PEC per avere la certezza che l'atto sia visibile nel fascicolo**, e soprattutto rimane fondamentale **conservare tutte le ricevute PEC**.

È buona prassi, infatti, **archiviare in un unico “pacchetto” tutte e quattro le PEC** relative a ciascun deposito (o almeno la RAC e l'accettazione), in modo da poterle esibire in caso di contestazioni sulla regolarità o tempestività del deposito.

7. Gestione dei fascicoli in Appello

Nel contesto dell'appello, una particolare attenzione va posta alla **gestione dei fascicoli**: la **Corte d'Appello, come detto, dispone solo del fascicolo d'ufficio di primo grado**, mentre il **FASCICOLO DI PARTE DEVE ESSERE RICOSTRUITO EX NOVO**.

Ciò richiede un coordinamento accurato da parte degli avvocati nell'allegare tutti gli atti e documenti necessari.

Le **nuove attestazioni separate di conformità** aiutano a mantenere ordine – ad esempio, l'avvocato potrà numerare e indicizzare i documenti di parte, allegando per ciascuno la propria attestazione di conformità.

Questo consente al giudice d'appello di avere un fascicolo “digitale” completo e navigabile, riducendo il rischio di tralasciare documenti importanti presenti solo nel fascicolo di primo grado cartaceo.

8. Criticità emerse nell'applicazione del PCT in Appello

Nonostante i progressi normativi e tecnici, l'applicazione quotidiana del PCT nel grado di appello **non è esente da difficoltà**, sia di natura **tecnica/informatica** sia di natura **giuridica/interpretativa**.

Ecco un'analisi delle principali criticità riscontrate e dei rimedi sviluppati:

- **Errori di sistema e “scarti” tecnici**: Una parte dei depositi telematici può incorrere in **esiti di errore** al momento dei controlli automatici (terza PEC).

Questi “scarti” avvengono, ad esempio, per: *file non leggibili o corrotti, dimensioni eccedenti, firma digitale mancante o certificato scaduto, errore nel modulo XML, ecc.*

In tali casi, il depositante riceve una PEC che informa del mancato deposito (*esito negativo dei controlli*).

È fondamentale rimarcare (cfr. §6. §.6.2.1) che una **PEC di esito con errore NON equivale a un deposito valido**: l'atto **si considera come non depositato** e va **inviato nuovamente** dopo aver corretto la causa dello scarto.

Si è già detto (cfr. §.6.1.2) che la giurisprudenza ha chiarito che **solo la RAC relativa a un deposito andato a buon fine è rilevante** ai fini del perfezionamento; se un primo invio viene scartato e poi l'atto è ripresentato correttamente, farà fede la RAC del secondo invio (quello riuscito).

In caso di scarto tecnico **non imputabile** all'utente, la parte può valutare di chiedere un rimedio processuale (cfr. §§.6.2; 6.2.1).

Nella pratica, frequenti motivi di scarto sono risultati l'**illeggibilità di alcuni file allegati** o l'**assenza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo** (che genera un warning nei controlli, ma non sempre blocca il deposito a seconda delle configurazioni di sistema).

8.1 Rimessione in termini per malfunzionamenti non imputabili.

Si è già affrontato il tema (§.6.1) del deposito telematico non perfezionato per cause non imputabili al depositante e delle conseguenti richieste di **rimessione in termini**. Esempio tipico: un avvocato invia l'appello in termine, ottiene la RAC entro l'ora limite, ma il file dell'atto risulta illeggibile al punto da essere scartato; oppure il sistema PST non genera le PEC successive per un guasto.

In queste situazioni, la parte si trova con un deposito non andato a buon fine senza colpa. La **Cassazione, ord. n. 1348/2024** ha affrontato il caso, affermando che **la parte ha diritto alla rimessione in termini** se prova che l'errore tecnico è non imputabile ed presentata l'istanza senza indugio.

Viene valorizzato il principio dell'"affidamento incolpevole": se l'avvocato poteva ragionevolmente confidare che il deposito fosse avvenuto (ad esempio perché aveva ricevuto la RAC e nessuna PEC di errore immediata), un difetto occulto del sistema **non deve pregiudicare il diritto della parte**.

In concreto, si invita a **ripetere comunque il deposito** appena possibile al manifestarsi di un problema, e, ove i termini fossero nel frattempo scaduti, a **chiedere al giudice la rimessione in termini** allegando le prove (PEC ricevute, screenshot di errore, ecc.).

Le corti di merito e di legittimità mostrano un orientamento abbastanza favorevole a concedere la rimessione quando l'"**errore non imputabile**" è ben documentato

8.2 Fascicoli non coerenti e lacune documentali

Come accennato (cfr. §.4), la **separazione dei fascicoli di ufficio e di parte** tra primo e secondo grado può generare criticità.

La ricostruzione manuale del fascicolo di parte, in secondo grado, ancora **onere delle parti**, è fonte di possibili **disallineamenti**.

Se gli avvocati **non ridepositano in appello tutti gli atti di parte rilevanti**, il fascicolo del giudice d'appello risulterà **incompleto** (ad esempio mancherà un documento probatorio depositato in primo grado e non riproposto).

Questo può portare a ritardi (se il giudice deve ordinare la produzione di un documento mancante) o addirittura pregiudicare la decisione.

È dunque fondamentale, come *best practice*, che l'appellante **alleggi integralmente gli atti del primo grado che intende far valere**, e che l'appellato faccia altrettanto con i propri, ricorrendo alle **attestazioni di conformità** per i documenti estratti dal fascicolo di primo grado.

Attualmente è possibile per le cancellerie e i magistrati **consultare il fascicolo di primo grado**, dal secondo grado: e sono in corso evoluzioni software per migliorare l'interoperabilità dei registri; **tuttavia, non è possibile, nei casi di rinvio per Cassazione, in fase rescissoria, consultare tutti i precedenti gradi di giudizio**

Un'evoluzione futura dei sistemi potrebbe consentire un'integrazione automatica o semi-automatica dei fascicoli tra primo e secondo grado (soprattutto ora che tutte le fasi sono telematiche).

Rimane, quindi, allo stato, **irrisolto** il tema di assicurare, senza duplicazioni, né omissioni, la **piena continuità documentale** tra i gradi di giudizio.

8.2.1 Sub procedimenti

Gli atti trasmessi dagli avvocati per l'apertura dei sub procedimenti (ISE e CEM) si possono caricare solo sul fascicolo del merito, in passato si potevano inserire in entrambi.

Inoltre gli atti successivi, ad esempio una memoria difensiva e di costituzione valevole sia per il merito che per l'ISE, si può allegare solo ad uno dei due fascicoli

Sarebbe opportuno (come consigliano i cancellieri) consentire di caricare gli atti ricevuti su entrambi i fascicoli laddove vi è necessità.

9. Criticità e ruolo della cancelleria nell'era dell'automazione.

L'introduzione dell'**accettazione automatica** solleva interrogativi sul nuovo ruolo del personale di cancelleria.

Da un lato, la **riduzione di attività manuali** su atti standard consente ai cancellieri di dedicarsi a compiti più complessi; dall'altro, occorre assicurare che **eventuali errori del sistema** siano intercettati e risolti.

Ad esempio, a fine 2024 l'adeguamento dei sistemi all'accettazione automatica delle *sentenze civili* (previsto dal correttivo Cartabia) ha causato **disservizi significativi** iniziali, evidenziando come il controllo umano resti essenziale in fase di rodaggio.

La cancelleria dovrà dunque evolvere verso un ruolo di **vigilanza e intervento nei casi anomali**, assicurando che nessun deposito "cada nel vuoto" e che i registri siano aggiornati correttamente.

La necessità dell'aggiornamento dei registri, ad opera dei cancellieri, emerge particolarmente evidente, salvo correttivi tecnici, a seguito del deposito, con automatica pubblicazione, delle sentenze di cui si dirà al §.10.2.1

10. Deposito automatico nel registro delle sentenze pubblicate e pubblicazione delle sentenze

In Appello (come, del resto, in primo grado) la **pubblicazione della sentenza** avviene col deposito della stessa da parte del giudice.

Come noto, con il recente Decreto Legislativo, 31 ottobre 2024, n. 164, correttivo della Riforma Cartabia, entrato in vigore in data 26/11/2024 si è introdotto un ulteriore tassello con riguardo alla pubblicazione e comunicazione delle sentenze.

10.1 Sistema precedente

In precedenza nel contesto dell'avvio a regime del **Processo Civile Telematico (PCT)**, la pronuncia della **Corte di cassazione Civile, Sez. I, n. 9345 del 16 aprile 2018, interveniva a** chiarire il ruolo della **pubblicazione delle sentenze** nell'era digitale, evidenziando come il congegno del deposito telematico della sentenza non era tale da escludere il rilievo della successiva pubblicazione **ad opera del cancelliere, ai sensi dell'art.133 c.p.c.**

Tale norma prevedeva che la *sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria* – oggi specificamente mediante **deposito telematico** in conformità alle regole tecniche sui documenti informatici.

Va evidenziato che nel sistema precedente *“l'attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico ... [era] soltanto avviata dal giudice. [Era] infatti sempre indispensabile l'intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il DM n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento - corrisponde, in sostanza, alla "minuta" di cui è detto nel(l'oramai desueto) ad. 119 disp. att. cod. proc. civ. - perché il cancelliere ("accettando" il*

documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest'ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore). Quando la sentenza non è "contestuale" ex art. 281 sexies cod. proc. civ., ma depositata ai sensi dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ. e del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, comma 1, è riservata al cancelliere l'attività di pubblicazione ai sensi dell'ad. 133 c.p.c comma 1 e 2, che comporta anche l'inserimento della sentenza nel registro relativo, con l'attribuzione del numero identificativo (D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13 "Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari") e L. 2 dicembre 1991, n. 399 ("Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria"). A seguito dell'adozione dei registri informatizzati, l'attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009 "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia", pubblicato nella G. U. 11 maggio 2009, n. 107. Con l'unico adempimento della "pubblicazione" riservato al cancelliere, il sistema provvede all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'ad. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, (e consente inoltre l'estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati- compresi i difensori a far data dall'agosto 2014)" (Cass. 10 novembre 2015, n.22871, richiamata da Cass. 9345/2018).

Come noto, solo con la pubblicazione la sentenza **acquista esistenza giuridica** e diviene immodificabile dal giudice.

Il cancelliere deve dare immediata comunicazione alle parti costituite, ma tale comunicazione *non fa decorrere i termini di impugnazione* (art. 133 co. 2 c.p.c.): ciò che rileva per i termini d'impugnazione è **la data di pubblicazione**.

Nel sistema appena descritto la **pubblicazione** della sentenza – ovvero l'atto che attribuisce data certa e numero al provvedimento – **era un'attività riservata al cancelliere**, ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

La differenza tra il *deposito* eseguito dal giudice e la *pubblicazione* effettuata dal cancelliere era stata già oggetto di dibattito giurisprudenziale: le **Sezioni Unite n. 13794/2012** avevano affrontato il caso di una **"doppia data"** apposta dal cancelliere (una di deposito e una di pubblicazione differita) stabilendo che la data da cui decorre il termine lungo per impugnare è quella della pubblicazione effettiva. In quella storica sentenza, la Suprema Corte spiegò che, se la sentenza è consegnata dal giudice in cancelleria in una data e formalmente registrata dal cancelliere in un'altra, la prima operazione rende la sentenza esistente e immodificabile, ma **solo con la seconda la sentenza diviene conoscibile giuridicamente dalle parti**. Come evidenziato dalla Corte: *«con il deposito della sentenza in cancelleria da parte del giudice la sentenza esiste ed ha vita autonoma, tant'è che da quel momento è immodificabile, ma non è pubblica poiché questa attività è successiva ed avviene quando il cancelliere iscrive [la sentenza] nel registro e le conferisce un numero, momento dal quale soltanto la*

sentenza è giuridicamente esistente per gli interessati e le parti possono averne cognizione». Questo principio di *effettiva conoscibilità* sancito dalle S.U. nel 2012 costituiva il presupposto interpretativo su cui la Cassazione del 2018 innesta le proprie conclusioni, adattandolo al precedente contesto telematico.

10.2 Sistema attuale

La riforma ha modificato l'art. 133 c.p.c., e con l'informatizzazione integrale si è aperto un dibattito su cosa si debba intendere per "**data di pubblicazione**" in caso di deposito telematico del provvedimento.

Alcune indicazioni ministeriali suggerivano che la pubblicazione coincidesse con l'immissione nel registro (**ora automatica**) e la contestuale produzione del documento firmato digitalmente.

In questo caso la sentenza è considerata pubblicata nel momento in cui è depositata telematicamente nel Portale del Processo Telematico.

10.2.1 Emersione di criticità nella pubblicazione automatica delle sentenze e soluzione operativa.

Con la pubblicazione automatica si intendevano eliminare passaggi burocratici accelerando il procedimento.

Con il deposito **AUTOMATICO** viene generata automaticamente la data di pubblicazione e numero progressivo di sentenza, immediatamente visibile ai difensori, ma lo stato del fascicolo resta invariato (il fascicolo non risulta *definito*), fin quando il cancelliere non procede con "**l'incombenza post pubblicazione**", **ossia con l'inserimento della data di presa in decisione;**

ed invero con la pubblicazione automatica a seguito di deposito il sistema genera tre date uguali: data decisione; data deposito; e data pubblicazione;

il cancelliere con il tasto "**incombenza post pubblicazione**" interviene a modificare manualmente la data di "decisione" della sentenza, altrimenti sbagliata (se sentenza non contestuale), perché coincidente con quella di deposito;

quest'intervento, però, non serve a modificare la data di pubblicazione che resta quella del deposito, ma produce un ulteriore effetto, che dovrebbe essere automatico, cioè l'aggiornamento del "Registro delle sentenze pubblicate" rilevante solo a fini statistici interni.

Il meccanismo è, dunque, completamente diverso da quello precedente **che prevedeva una sorta di "minuta" su cui erano astrattamente possibili interventi di "scarto" in quanto fino all'accettazione ad opera del cancelliere nulla era visibile all'esterno.**

Dunque, in definitiva la data di pubblicazione **coincide con quella** di deposito e viene assegnata automaticamente insieme al numero di sentenza, con immediata visibilità esterna (incidenza sui termini di pubblicazione).

La pubblicazione delle sentenze NON è più un'operazione controllata.

In sintesi, il **cancelliere non è più il “garante” di fatto della “nascita” processuale della sentenza**, e salve l'intervento in caso di errori, la data certa di pubblicazione coincide con quella di deposito.

Restano le criticità rappresentate dalla necessità dell'intervento del cancelliere per “correggere”, con la procedura sopra descritta, la data di decisione (diversamente indicata come quella di deposito anche se la sentenza non è contestuale) ed in tal modo permettere l'aggiornamento del registro sentenze depositate e riallineare il dato delle pendenze e delle definizioni.

Un intervento tecnico potrebbe prevedere un automatismo anche per l'aggiornamento del registro sentenze pubblicate, a seguito del deposito (previo correttivo anche in ordine alla data di decisione) evitando che l'aggiornamento avvenga manualmente ad opera dei cancellieri.

11. Comunicazione della sentenza

Altro cambiamento significativo è l'eliminazione del “biglietto di cancelleria”, sostituito dalla comunicazione esclusivamente telematica. La modifica all'art. 136 c.p.c. stabilisce che tutte le comunicazioni di cancelleria siano effettuate tramite PEC, in conformità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Nel caso in cui una comunicazione non possa essere recapitata al destinatario, il decreto disciplina la procedura da seguire: se l'impossibilità di consegna non è imputabile al destinatario, l'atto viene trasmesso all'ufficiale giudiziario affinché proceda con la notifica; al contrario, se la mancata comunicazione è attribuibile al destinatario, il cancelliere inserisce l'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, seguendo le modalità stabilite dall'art. 149-bis del codice di procedura civile.

11.1 Criticità e soluzioni

Va notato che con il sistema precedente, contestualmente all'accettazione manuale della sentenza, si aveva l'opportunità per i cancellieri di far partire le comunicazioni per le parti.

Diversamente ora con l'accettazione automatica, il cancelliere dopo aver proceduto “all'incombenza post pubblicazione”, deve effettuare due passaggi manuali: deve rientrare nello storico del fascicolo, selezionare l'evento e poi far partire le comunicazioni

Nella schermata “incombenze post pubblicazione”, oltre al tasto “dettagli” si potrebbe inserire, per rendere più agevole il lavoro di cancelleria (come suggerito dai cancellieri), il tasto “storico”, che attualmente è posto come sottofinestra del tasto “dettagli”.

12. Conclusioni

In conclusione, il **Processo Civile Telematico in appello**, dopo la riforma Cartabia e le specifiche tecniche 2024, presenta un quadro normativo e operativo profondamente rinnovato.

Le **novità introdotte** – dall'**automatizzazione dell'accettazione** degli atti alla **modernizzazione dei formati e dei limiti tecnici** – mirano a rendere il processo d'appello più efficiente e in linea con le esigenze contemporanee.

Al contempo, però, le **criticità emerse** rendono sempre centrale il ruolo dei cancellieri ed in genere del controllo umano sugli automatismi

13. QUADRO DI SINTESI:

Obiettivo della relazione

La relazione analizza le principali criticità operative del Processo Civile Telematico (PCT) nel grado di appello, con riferimento alla Corte d'Appello di Napoli, sulla base delle segnalazioni delle cancellerie. Per ciascun problema vengono evidenziati:

- la natura della criticità
- le implicazioni pratiche
- le soluzioni proposte
- una tabella riepilogativa con impatto e proposte di miglioramento

Quadro normativo aggiornato

- L'art. 16-bis D.L. 179/2012 è stato abrogato: la disciplina del PCT è ora integrata nel codice di rito (art. 196-quater disp. att. c.p.c.).
 - Il deposito telematico è obbligatorio per tutti gli atti e documenti, anche in appello.
 - La tempestività del deposito è ancorata alla Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC), generata entro le 23:59 del giorno di scadenza.
-



Novità delle specifiche tecniche 2024

- **Accettazione automatica:** per atti standardizzati (es. memorie 171-ter, comparse conclusionali), il sistema accetta l'atto senza intervento umano.
 - **Formati ammessi:** oltre al PDF/PDF-A, ora sono accettati file audio, video e immagini DICOM.
 - **Dimensione massima della busta:** aumentata da 30 MB a 60 MB.
 - **Attestazioni di conformità:** possono essere depositate in documento informatico separato.
-



Implicazioni pratiche nel deposito in appello

- Il fascicolo d'ufficio viene trasmesso dal primo grado, ma il fascicolo di parte deve essere ricostruito e ridepositato.
 - Il flusso PEC del deposito telematico resta articolato in 4 fasi: RA, RAC, esito controlli, accettazione.
 - La quarta PEC indica se l'accettazione è automatica o manuale.
 - La RAC resta il riferimento per la tempestività, anche se l'accettazione avviene successivamente.
-




Criticità emerse

- **Scarti tecnici:** errori nei file o nella firma digitale possono invalidare il deposito.
 - **Rimessione in termini:** ammessa se il malfunzionamento è non imputabile alla parte (Cass. 1348/2024).
 - **Fascicoli incoerenti:** se gli atti di parte non vengono ridepositati, il fascicolo d'appello risulta incompleto.
-



Soluzioni

- **Ruolo della cancelleria:** l'automazione riduce il controllo umano, ma restano necessarie verifiche manuali nei casi anomali.

-  **Data di pubblicazione delle sentenze:** deposito vs pubblicazione

Il deposito telematico da parte del magistrato (tramite Consolle) non è più solo l'avvio del processo di pubblicazione, ma è la pubblicazione stessa.

La sentenza diventa “pubblica” e giuridicamente efficace con il deposito

Resta al cancelliere l'incombenza dell'**inserimento della data di presa in decisione, in tal modo correggendo (in caso di sentenze non contestuali) la data di decisione che erroneamente fornisce il sistema, “sovrappollandola” a quella di deposito e pubblicazione; operazione da compiere con il tasto: “incombenza post pubblicazione”**, che non incide in alcun modo sulla data di pubblicazione che coincide con quella di deposito, ma che permette di aggiornare, a fini statistici, il registro delle sentenze pubblicate, riallineando pendenze e definizioni.

La data di pubblicazione è quella che fa decorrere i termini per impugnare (art. 133 c.p.c.).

- **Gestione dei fascicoli di parte:** interoperabilità tra primo e secondo grado; la ricostruzione è manuale.